

506.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.		PAG.	
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Traffico aereo a Malpensa) ...	26
Missioni valevoli nella seduta del 17 marzo 1999	3	(Sezione 4 – Collegamento tra contributi versati a diversi enti gestori della previdenza obbligatoria).....	27
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 5 – Crisi del settore calzaturiero) .	28
Ministro del commercio con l'estero (Trasmissione di un documento)	5	Interrogazioni	29
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 1 – Casa di cura privata San Raffaele di Roma)	29
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5	(Sezione 2 – Controlli nel settore zootecnico)	30
Progetti di legge nn. 5324-3453-4600-5210-5540	6	(Sezione 3 – Crisi agrumicola nell'Italia meridionale)	31
(Sezione 1 – Articolo 11, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	6	(Sezione 4 – Custodia cautelare di Vincenzo Inzerillo)	32
(Sezione 2 – Articolo 12, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	7	(Sezione 5 – Situazione nella casa di reclusione di Parma)	33
(Sezione 3 – Articolo 13, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	20	(Sezione 6 – Applicazione della « legge Simeone »)	33
Interrogazioni a risposta immediata	25	(Sezione 7 – Trasferimento del detenuto Luigi Doria)	34
(Sezione 1 – Presenza di amianto in convogli ferroviari)	25	(Sezione 8 – Situazione del carcere di Bellizzi Irpino e trattamento dei detenuti tossicodipendenti)	34
(Sezione 2 – Aeroporto di Punta Raisi)	25		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli
nella seduta del 17 marzo 1999.**

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fassino, Mangiacavallo, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Ranieri, Rivera, Sinisi, Spini, Treu, Turco, Vigner, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Mattioli, Melandri, Michelon, Pennacchi, Sinisi, Spini, Treu, Turco, Vigner, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 marzo 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GAZZILLI: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5814);

TOSOLINI: « Norme per il finanziamento nel triennio 1999-2001 del Centro studi Enrico Dell'Acqua » (5815);

CIMADORO: « Norme per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda » (5816);

STUCCHI: « Disposizioni in materia di rilascio del certificato di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi » (5817);

PAISSAN ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di poteri della polizia giudiziaria e di rapporti fra polizia giudiziaria e pubblico ministero » (5818);

CÈ: « Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale » (5819);

TOSOLINI: « Norme per la limitazione delle emissioni acustiche degli elicotteri » (5820);

GASPARRI e POLIZZI: « Disciplina delle attività professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e istituzione del ruolo unico professionale » (5821).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 16 marzo 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 3257. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Islamabad il 19 luglio 1997 » (*approvato dal Senato*) (5810);

S. 3503. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repub-

blica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione culturale, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997 » (*approvato dal Senato*) (5811);

S. 3716. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra le Nazioni Unite e il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura — FAO — su la Conferenza diplomatica dei plenipotenziari sull'istituzione di una Corte penale internazionale, con allegati, fatto a New York il 27 febbraio 1998 ed a Roma il 13 marzo 1998 » (*approvato dal Senato*) (5812);

S. 3728. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina, fatto a Kiev l'11 novembre 1997 » (*approvato dal Senato*) (5813).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

MOLINARI: « Disposizioni per la prevenzione e la repressione dei reati in materia di commercializzazione ed uso di materiale pirotecnico » (5569) *Parere delle Commissioni I e X*;

CHIAVACCI ed altri: « Modifica dell'articolo 106 del codice civile, in materia di celebrazione del matrimonio civile » (5589) *Parere della I Commissione*;

MUSSI ed altri: « Introduzione dell'articolo 605-bis del codice di procedura penale, concernente la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal giudice di appello » (5787) *Parere della I Commissione*;

VII Commissione (Cultura):

VIGNALI ed altri: « Norme per l'individuazione di garanzie pubbliche nelle istituzioni scolastiche non statali e per la realizzazione del diritto allo studio » (5661) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

TRANTINO ed altri: « Abrogazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente l'introduzione del numero chiuso in alcune facoltà universitarie » (5728) *Parere delle Commissioni I, V e XIV*.

X Commissione (Attività produttive):

BECHETTI ed altri: « Disciplina dei contratti di catering e di banqueting » (5577) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XI (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII*;

FINI ed altri: « Disposizioni per garantire la sicurezza dei gestori delle aree di servizio autostradali e di rete ordinaria » (5725) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

XI Commissione (Lavoro):

BORGHEZIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'assenteismo nella pubblica amministrazione » (2668) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Disposizioni in materia di somme indebitamente percepite a titolo di pensioni di guerra o di assegni accessori » (5693) *Pa-*

rere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV e V;

DI BISCEGLIE ed altri: « Modifiche alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, in materia di trattamento dei lavoratori impiegati negli appalti e subappalti di opere e servizi » (5694) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VIII, XII e XIV;*

MANZIONE ed altri: « Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato » (5755) *Parere delle Commissioni I, V e IX;*

S. 961. — Senatori CARCARINO ed altri: « Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa » (*approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (5800) *Parere delle Commissioni I, IV (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento) e V;*

XII Commissione (Affari sociali):

GALLETTI: « Nuova regolamentazione dell'informazione scientifica sui farmaci e istituzione dell'ordine dei farmacologi » (4022) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento), V, VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro del commercio con l'estero.

Il ministro del commercio con l'estero, con lettera del 16 marzo 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea PEORARO SCANIO n. 9/5267/98, concernente l'attività promozionale all'estero in favore dei prodotti agro-alimentari italiani, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIII (Agricoltura), competenti per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 16 marzo 1999 pagina 3 seconda colonna, sostituire la quart'ultima riga con le seguenti: « all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in ».

PROGETTI DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE CARRIERE DIPLOMATICA E PREFETTIZIA, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RESTANTE PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E PER IL PERSONALE MILITARE DEL MINISTERO DELLA DIFESA (5324-3453-4600-5210-5540)

(A.C. 5324 – sezione 1)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

(Disposizione transitoria).

1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della presente legge, resta ferma l'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per il personale delle qualifiche direttive della carriera prefettizia, nonché delle disposizioni in materia di adeguamento automatico retributivo del personale non contrattualizzato, per il personale delle qualifiche dirigenziali della medesima carriera prefettizia.

2. Gli incrementi corrisposti ai sensi del comma 1 sono riassorbiti dagli incrementi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*).

3. Con il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 9, si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 11.

Ai commi 1, 2 e 3 sostituire le parole: di cui all'articolo 9 con le seguenti: di cui all'articolo 10

11. 1. Governo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nella fase transitoria sarà possibile per i prefetti e qualifiche intermedie, che abbiano maturato all'atto dell'entrata in vigore delle presenti normative, trentacinque anni di anzianità, usufruire del collocamento a riposo con conseguente espressa previsione della riduzione del cinquanta per cento delle detrazioni organiche che si renderanno vacanti con tale provvedimento e con conseguente rideterminazione delle relative piante organiche. La riduzione della dotazione organica compenserà i costi per il conseguente ripianamento.

11. 2. Tassone, Di Nardo, Volontè, Fronzuti, Grillo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di contenere gli oneri derivanti dal contenzioso in materia di risarcimenti danni per la mancata adozione in tempo ragionevolmente utile degli allineamenti retributivi negli anni 1987-1992, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno esegue i provvedimenti di allineamento stipendiale emanati prima del giorno 11 luglio 1992, iniziando da quelli riguardanti le situazioni maturate nel 1987, e, nei casi ritenuti necessari, ridetermina le somme in ragione degli orientamenti della Corte dei conti sulle modalità di calcolo del trattamento stipendiale allineato. Sono fatte salve le prescrizioni e le

decadenze. In relazione ai singoli provvedimenti portati ad esecuzione, sono estinti di ufficio i ricorsi giurisdizionali se i ricorrenti non presentano al giudice adito specifica istanza, da notificare alla controparte, di prosecuzione del contenzioso entro i sessanta giorni successivi alla notifica del provvedimento.

11. 3. Palma.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono conferirsi, ferme restando le attribuzioni indicate nel predetto articolo, funzioni di reggenza temporanea degli uffici riservati alla dirigenza sprovvisti di titolare nonché incarichi di collaborazione e supporto diretto di quest'ultima. Il trattamento giuridico ed economico del personale di cui sopra può trovare autonoma disciplina nell'ambito dell'area contrattuale riservata alla dirigenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non economici. Entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni la qualifica di dirigente è conferibile al suddetto personale, nei limiti del 50 per cento annuo dei posti disponibili e nel rispetto delle procedure di programmazione stabilite dalle vigenti disposizioni legislative in materia di assunzioni nel pubblico impiego. La qualifica è attribuita sulla base di apposito concorso indetto da ciascuna amministrazione interessata per la valutazione dei titoli di servizio e professionali posseduti dagli aspiranti.

11. 01. Frattini

(A.C. 5324 — sezione 2)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ART. 12.

(Delega al Governo per la riorganizzazione dell'Amministrazione penitenziaria).

1. Al fine di consentire il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale generale dei Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di minore rilievo, nonché al fine di realizzare un ampio decentramento delle funzioni e della responsabilità nella conduzione delle sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria, adeguando di conseguenza le strutture del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per provvedere, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, nonché di quelli concernenti la riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici della amministrazione dello Stato di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Amministrazione penitenziaria, in misura non superiore ad un terzo dell'attuale consistenza, e all'adeguamento dei profili professionali del personale che vi opera in relazione alla esigenza di assicurare la più efficace realizzazione dei fini istituzionali;

b) all'istituzione di un ruolo direttivo ordinario della polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato;

c) all'armonizzazione delle norme contenute nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i principi stabiliti alle lettere precedenti;

d) alla riapertura dei termini previsti dall'articolo 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disiolto Corpo degli agenti di custodia, ovvero alla loro ricollocazione professionale.

2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media di secondo grado. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di conseguire omogeneità di disciplina con il personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato e fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere requisiti e modalità di accesso al ruolo mediante il superamento di un concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore ad un anno;

b) prevedere la dotazione organica comunque non superiore a duecento unità, l'articolazione in qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali del direttore d'istituto penitenziario;

c) prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti d'età solo per esigenze di servizio; sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;

d) prevedere eventuali disposizioni transitorie.

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorsi quaranta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i decreti possono comunque essere emanati.

4. L'Amministrazione penitenziaria può avvalersi, fino ad integrale copertura dei posti, di professionisti psicologi di particolare qualificazione, conferendo loro incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, corrispondendo a tale personale la retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di grazia e giustizia, comunque non superiore a quella linda spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 80 miliardi per l'anno 2000 e in lire 90 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere le parole: Al fine di consentire.

12. 9. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo deve presentare, affinché sia approvato dalle Camere, un piano organico di ridefinizione dell'amministrazione penitenziaria, ivi compreso l'ampliamento delle dotazioni organiche, che tenga conto dei seguenti criteri:.

12. 7. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: Amministrazione penitenziaria ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: e della giustizia minorile.

12. 19. Tassone, Volontè, Grillo.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: e il riconoscimento, quali uffici di livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di minor rilievo con le seguenti: e il riconoscimento, quali uffici di livello dirigenziale superiore per i rimanenti.

12. 1. Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori, Morselli.

All'articolo 12, primo comma, all'alinea, dopo le parole: delle sedi periferiche dell'amministrazione penitenziaria inserire le seguenti: e della giustizia minorile.

Conseguentemente, dopo le parole: dipartimento dell'amministrazione penitenziaria inserire le seguenti: e dell'ufficio della giustizia minorile.

12. 200. La Commissione.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: sedi periferiche dell'Amministrazione pe-

nitenziaria aggiungere le seguenti: e della direzione dei centri della giustizia minorile e ai direttori degli istituti minorili.

12. 18. Tassone, Volontè, Grillo.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: entro quattro mesi con le seguenti: nel termine di nove mesi.

12. 31. Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: per provvedere fino alla fine dell'alinea con le seguenti: sulla base dei criteri concernenti la riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici della amministrazione dello Stato, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi.

12. 40. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in misura non superiore ad un terzo dell'attuale consistenza.

12. 32. Governo.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: adeguamento aggiungere le seguenti: del numero dei dirigenti e.

12. 2. Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori, Morselli.

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: direttivo ordinario aggiungere le seguenti: e dirigenziale.

12. 20. Angeloni, Tassone, Volonté.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con attribuzione ai funzionari direttivi della polizia penitenziaria dell'effettiva gestione della sicurezza

sia in ambito penitenziario che extrapenitenziario nelle attività di traduzioni, piantonamenti e vigilanza presso le aule di giustizia, nonché nella regolare tenuta degli atti giuridici afferenti i detenuti e di ogni attività connessa con quella giudiziaria, in tema di notifiche, tenuta dei registri e quant'altro afferisca agli aspetti di gestione dei fascicoli personali dei detenuti.

Conseguentemente aggiungere la seguente lettera:

b-bis) all'armonizzazione e modifica delle norme del codice penale e di procedura penale e dell'Ordinamento penitenziario che attribuiscono ai direttori penitenziari la cura delle attività succitate, prevedendo che fino all'istituzione dei nuovi funzionari direttivi della polizia penitenziaria le suddette funzioni siano assicurate dagli attuali comandanti di reparto presenti in ogni istituto penitenziario.

12. 3. Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori, Morselli.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: mantenendo soltanto ai fini economici, dei diritti acquisiti e non di funzione la precedente equiparazione, ex articolo 40 della stessa legge, con la Polizia di Stato;

12. 5. Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori, Morselli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) alla collocazione degli ufficiali del ruolo a esaurimento nelle rispettive istituende qualifiche dei ruoli direttivo e dirigenziale della polizia penitenziaria.

12. 21 Angeloni, Volonté, Tassone.

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: in altri profili, di pari qualifica, dell'amministrazione penitenziaria.

12. 22. Angeloni, Tassone, Volonté.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

12. 42. La Commissione.

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

e) all'integrazione dell'organico e all'adeguamento dei livelli di professionalità del personale amministrativo delle aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili, tecniche, della sicurezza e del personale prevedendo l'effettiva realizzazione delle aree medesime in ogni istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di eguale rilevanza.

12. 4. Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori, Morselli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

e) e di unificare, ai soli giuridici, gli inquadramenti degli Ufficiali di cui all'articolo 14, commi 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, con decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, salvaguardando le posizioni giuridiche dei vincitori di concorso.

12. 30. Bonito.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo è delegato altresì ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda l'istituzione di un ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, al quale acceda il personale appartenente al ruolo degli ispettori in possesso del titolo di studio non

inferiore al diploma di scuola media di secondo grado. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale dell'Amministrazione della Polizia di Stato, al fine di conseguire omogeneità di disciplina con il personale di pari qualifica del corrispondente ruolo nell'Arma dei Carabinieri e nella Guardia di Finanza, e fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, nell'esercizio delle delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere requisiti e modalità di accesso al ruolo mediante il superamento di concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi;

b) prevedere la dotazione organica comunque non superiore a 1500 unità, l'articolazione in qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni;

c) prevedere modalità di progressione nel ruolo di permanenza nelle qualifiche, anche con l'innalzamento dei limiti d'età, solo per esigenze di servizio, con l'esclusione d'accesso ai ruoli dirigenziali.

12. 10. Ascierto, Gasparri, Menia.

Sopprimere il comma 2.

***12. 11.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Sopprimere il comma 2.

***12. 13.** Fontan.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Governo è impiegato a prevedere, unitamente alle organizzazioni sindacali, l'inserimento all'interno del contratto nazionale di lavoro del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria secondo i seguenti criteri:

a) accesso al ruolo mediante concorso per titoli ed esami;

b) modalità di progressione nei ruoli;

c) norme di carattere economico, previdenziale e retributivo.

12. 12. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 2, all'alinea, primo periodo sostituire le parole da: di titolo di studio, sino alla fine del primo periodo con le seguenti: dei requisiti stabiliti con decreto del ministro di grazia e giustizia.

12. 50. La Commissione.

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

12. 14. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

12. 15. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Prevedere l'istituzione di un ruolo direttivo speciale ad esaurimento al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori nella qualifica di ispettore superiore che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto almeno cinque anni di comando nei reparti della Polizia penitenziaria. La dotazione di tale ruolo potrà essere in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche del ruolo speciale del Corpo. Il passaggio avverrà mediante la valutazione dei titoli di servizio prevedendo una dotazione organica comunque non superiore alle ducento unità.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 2, lettera c) sopprimere le parole: sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali.

12. 23 Angeloni, Tassone, Volontè.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

12. 41. La Commissione.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Sulle proposte di decreto legislativo è acquisito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

12. 16. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 3 sopprimere la parola: comunque.

12. 6. Fontan.

Sopprimere il comma 4.

***12. 8.** Fontan.

Sopprimere il comma 4.

***12. 17.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 4, dopo le parole: fino ad integrale copertura dei costi aggiungere le seguenti: mediante le ordinarie procedure concorsuali

12. 33. Governo

Al comma 4 dopo le parole: L'Amministrazione penitenziaria aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

12. 24. Giacco, Olivieri.

Al comma 5 sostituire la parola: valutato con la seguente: determinato.

12. 35. Governo.

Al comma 5, sostituire le parole: in lire 90 miliardi con le seguenti: di lire 116.988.295.000

12. 34. Governo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. All'articolo 41, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono sopprese le parole: "appartenente ai profili professionale di assistente sociale coordinatore e di educatore coordinatore applicato presso istituti penitenziari, o centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che abbia prestato servizio per almeno otto anni presso i predetti istituti o centri, in ogni caso limitatamente al periodo di permanenza in tali posizioni e purché comunque in possesso della prescritta anzianità di effettivo servizio senza demerito nella predetta qualifica".

2. All'articolo 41 comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono sopprese le parole successive alle seguenti: "si applica la disposizione di cui al comma 3".

12. 02. Romano Carratelli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

All'articolo 41, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono sopprese le parole: "appartenente ai profili professionale di assistente sociale coordinatore e di educatore coordinatore applicato presso istituti penitenziari, o centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che abbia prestato servizio per almeno otto anni

presso i predetti istituti o centri, in ogni caso limitatamente al periodo di permanenza in tali posizioni e purchè comunque in possesso della prescritta anzianità di effettivo servizio senza demerito nella predetta qualifica”.

12. 01. Altea.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. All'articolo 41, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole successive alle seguenti: “si applica la disposizione di cui al comma 3”.

12. 03. Cento.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizione transitoria).

1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 12 della presente legge, resta fermo, per il personale delle qualifiche dirigenziali e direttive dell'Amministrazione Penitenziaria, il trattamento giuridico ed economico già in godimento.

2. Fermo restando che i futuri miglioramenti retributivi del personale delle qualifiche dirigenziali e direttive dell'Amministrazione Penitenziaria, non potranno essere comunque inferiori a quelli stabiliti per il comparto sicurezza, a decorrere dal 1° gennaio 1999 trovano applicazione, nei confronti delle predette qualifiche, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 della presente legge.

12. 06. Abbate, Carotti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
DEL GOVERNO 12. 04.

Sopprimere il comma 1.

0. 12. 04. 1. Boato.

Al comma 1, dopo le parole: della presente legge *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti alle quali lo schema di decreto va inviato entro novanta giorni dalla scadenza.

0. 12. 04. 54. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

0. 12. 04. 2. Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la dotazione organica di trecento unità *con le seguenti:* la complessiva dotazione organica di duecento unità.

0. 12. 04. 36. Parenti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di trecento unità *con le seguenti:* individuata secondo criteri di oggettività e di necessità.

0. 12. 04. 55. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento *con la seguente:* centocinquanta.

Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.

0. 12. 04. 61. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento *con la seguente:* centocinquanta.

0. 12. 04. 60. Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecento.

Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.

0. 12. 04. 62. Boato, Parenti

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecento.

0. 12. 04. 3. Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentocinquanta.

Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.

0. 12. 04. 63. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentocinquanta.

0. 12. 04. 4. Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentoottanta.

Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.

0. 12. 04. 64. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: così ripartite fino alla fine della lettera.

0. 12. 04. 69. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentoottanta.

0. 12. 04. 5. Boato.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

***0. 12. 04. 6.** Boato.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

***0. 12. 04. 37.** Parenti.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

***0. 12. 04. 50.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

***0. 12. 04. 7.** Boato.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

***0. 12. 04. 52.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.

0. 12. 04. 8. Boato.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole da:, con possibilità di prevedere sino alla fine del numero.

***0. 12. 04. 9.** Boato.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole da:, con possibilità di prevedere sino alla fine del numero.

***0. 12. 04. 38.** Parenti.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: venticinque con la seguente: dieci.

0. 12. 04. 65. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: venticinque con la seguente: quindici

0. 12. 04. 66. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: venticinque con la seguente: venti

0. 12. 04. 67. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole: o, comunque, di almeno un posto.

0. 12. 04. 10. Boato.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.

0. 12. 04. 11. Boato.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3.

0. 12. 04. 12. Boato.

Al comma 1, lettera c), numero 3, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: secondo i.

0. 12. 04. 39. Parenti.

Al comma 1, lettera c), numero 3, sopprimere le parole da: avuto riguardo sino alla fine del numero.

0. 12. 04. 49. Parenti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4.

0. 12. 04. 13. Boato.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5.

0. 12. 04. 14. Boato.

Al comma 1, lettera c), numero 5, sopprimere le parole da: nonché sino a: primo di esso

0. 12. 04. 40. Parenti.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

0. 12. 04. 15. Boato.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: per particolari funzionalità sino alla fine della lettera con le seguenti: per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni, di collaboratori, nel limite massimo di otto unità, con contratto a tempo determinato, non rinnovabile comunque dopo la cessazione della consiliatura, nel corso del quale saranno posti fuori ruolo, in aspettativa o comando

0. 12. 04. 41. Parenti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: di pubblici dipendenti fino alla fine della lettera, con le seguenti: e in casi di assoluta e comprovata necessità, di collaboratori, nel limite massimo di dieci unità, assunti con contratto a termine non rinnovabile e della durata massima di dodici mesi, durante i quali detti collaboratori, sono posti, nel caso, in posizioni di fuori ruolo, aspettativa o comando;

0. 12. 04. 56. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: venti con la seguente: dieci.

0. 12. 04. 16. Boato.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: venti con la seguente: quindici.

0. 12. 04. 17. Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

0. 12. 04. 18. Boato.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: sia inquadrato sino alla fine del comma con le seguenti: sia assunto, previa domanda degli interessati, nel ruolo del personale del consiglio sulla base di un concorso riservato per titoli ed esami nella misura non superiore al 5 per cento dell'organico complessivo;

0. 12. 04. 42. Parenti.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: in posizione di fuori ruolo, comando o distacco

0. 12. 04. 68. Boato, Parenti.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

***0. 12. 04. 19.** Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

***0. 12. 04. 43.** Parenti.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

***0. 12. 04. 57.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

****0. 12. 04. 20.** Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

****0. 12. 04. 44.** Parenti

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire le parole: predetto Ministero con la seguente: Ministero di grazia e giustizia.

0. 12. 04. 21. Boato.

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sopprimere le parole: in maniera graduale.

0. 12. 04. 22. Boato.

Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.

***0. 12. 04. 23.** Boato.

Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.

***0. 12. 04. 58.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

0. 12. 04. 24. Boato.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: la normativa di coordinamento con la legislazione vigente nelle materie oggetto della presente legge nonché.

0. 12. 04. 25. Boato.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del decreto legislativo di cui al presente comma.

0. 12. 04. 26. Boato.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del presente comma.

0. 12. 04. 27. Boato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per

l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere

0. 12. 04. 28. Boato.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Ruolo del Consiglio superiore della magistratura).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a realizzare una più razionale e stabile organizzazione del personale addetto al Consiglio superiore della magistratura, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere all'istituzione del ruolo del personale amministrativo della Segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura avente la dotazione organica di trecento unità, in modo che la spesa non superi, comunque, quella prevista per le unità di personale ridotte ai sensi della lettera b);

b) prevedere la riduzione, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo, di trecento posti nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia così ripartite:

IX qualifica funzionale n. 15 unità;

VIII qualifica funzionale n. 15 unità;

VII qualifica funzionale n. 43 unità;

VI qualifica funzionale n. 17 unità;

V qualifica funzionale n. 120 unità;

IV qualifica funzionale n. 55 unità;

III qualifica funzionale n. 35 unità;

c) prevedere che al Consiglio superiore della magistratura sia attribuito il potere di disciplinare, con proprio regolamento interno, entro i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore medesimo, e senza nuovi oneri carico dello Stato, i seguenti aspetti:

1) la disciplina dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, con possibilità di prevedere una riserva di posti, per il personale interno, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso o, comunque, di almeno un posto;

2) l'articolazione dell'organico in relazione alle classificazioni professionali vigenti;

3) l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale, tenendo conto dei criteri fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al comparto "Ministeri" e avuto riguardo alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore della magistratura;

4) il trattamento economico fondamentale del personale del ruolo del Consiglio superiore, in misura uguale a quello previsto per il personale dell'amministrazione della giustizia di equivalente qualifica;

5) il servizio ed il trattamento economico accessorio del personale, nonché il servizio e le indennità attribuibili al personale non appartenente al ruolo del Consiglio superiore che svolga la propria attività presso di esso, in relazione alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative, e nei limiti dei fondi stanziati annualmente per il suo funzionamento;

d) prevedere la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, per particolari professionalità e specializzazioni, di pubblici dipendenti in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando, nel limite massimo di venti unità, ovvero di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, che non può in alcun caso essere trasformato

o dar luogo ad assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo di otto unità;

e) prevedere che, in prima applicazione, il personale in servizio, in organico, in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, presso il Consiglio superiore della magistratura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sia inquadrato, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica, nel rispetto di quanto previsto nella lettera *g)* e previa domanda degli interessati, nel ruolo del personale del Consiglio stesso, sulla base di criteri individuali nel regolamento interno;

f) prevedere che dopo l'inquadramento del personale di cui alla lettera *e)*, la copertura dei rimanenti posti avvenga, a parità di qualifica, a seguito della cessazione, a qualsiasi titolo, di un pari numero di unità del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia;

g) prevedere che la riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali dello stato di previsione del predetto Ministero con trasferimento delle somme nell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura avvenga in maniera graduale in corrispondenza all'inquadramento o all'assunzione del personale già in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel ruolo del Consiglio superiore della magistratura. L'assunzione di personale non in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo potrà avvenire, a parità di qualifica, solo a seguito della cessazione, a qualsiasi titolo, di un pari numero di unità dal ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia;

h) emanare la normativa di coordinamento con la legislazione vigente nelle materie oggetto della presente legge

nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la funzionalità del Consiglio superiore della magistratura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso novanta giorni prima della scadenza del termine per l'esercizio della delega alle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario; le commissioni emetteranno il loro parere entro i successivi sessanta giorni.

12. 04. (Nuova formulazione) Governo.

Sostituire l'articolo 12-bis con il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 270 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti alle quali lo schema di decreto va inviato entro 90 giorni dalla scadenza, un decreto legislativo volto a realizzare una più razionale e stabile organizzazione del personale addetto al C.S.M. con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere all'istituzione del ruolo del personale amministrativo e dell'ufficio studi del C.S.M. avente una dotazione organica individuata secondo criteri di oggettività e di necessità;

b) gli aspetti economici e previdenziali, l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale di cui al punto *a)* sono equiparati a quelli previsti e fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro relative al comparto "Ministeri".

c) prevedere la possibilità per il C.S.M. di avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo finanziamento, per particolari professionalità e specializzazioni, e in casi di assoluta e comprovata necessità, di collaboratori, nel limite massimo di 10 unità, assunti con contratto a termine non rinnovabile e della durata massima di 12 mesi, durante i quali detti collaboratori sono posti, nel caso, in posizioni di fuori ruolo, aspettativa o comando;

d) prevedere che, in prima applicazione, il personale di altre amministrazioni in servizio presso il C.S.M. alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, previa domanda dell'interessato, sia inquadrato nei limiti delle necessità numeriche, delle figure professionali, nonché di tutto quanto previsto dalla lett. *a)* del comma 1 del presente articolo, nel ruolo del personale del Consiglio stesso;

e) prevedere, nel rispetto di quanto previsto dalla lett. *d)*, che la riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di fase dello stato di previsione dei Ministeri di provenienza del personale di cui alla lett. *d)*, con trasferimento delle somme nell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura avvenga in maniera graduale in corrispondenza all'eventuale inquadramento o all'eventuale assunzione del personale già in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel ruolo del Consiglio superiore della magistratura;

f) emanare la normativa di coordinamento con la legislazione vigente nella materia oggetto del decreto legislativo.

12. 05. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

(A.C. 5324 — sezione 3)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO IV

**DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PERSONALE MILITARE**

ART. 13.

(Disposizioni relative al personale militare).

1. Al fine di perseguire gli obiettivi indicati dal decreto legislativo 30 aprile

1997, n. 165, e di ottimizzare l'impiego e la permanenza in servizio degli ufficiali dell'Esercito, i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli dei ruoli normale dell'arma dei trasporti e materiali, del corpo sanitario e del corpo di amministrazione e commissariato sono elevati a 61 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che al 1° settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale sono a tale data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi di reclutamento. I sergenti e gradi corrispondenti raffermati ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono immessi in servizio permanente alla data di compimento del terzo anno di servizio e promossi al grado superiore dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, ed inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Il comma 12 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è abrogato.

3. L'articolo 1 della legge 13 giugno 1952, n. 698, concernente il contributo per spese di vestiario agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di lunga durata, è abrogato.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la composizione della razione viveri in natura per i militari che ne conservano il godimento è annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente. Con lo stesso decreto sono altresì

determinate le quote di miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di impiego.

5. Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.

6. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis) degli incrementi corrispondenti a titolo di perequazione automatica ».

7. Il quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpreta nel senso che gli scatti aggiuntivi sono attribuiti in relazione ai diversi gradi del personale militare comunque inserito nel medesimo livello retributivo.

8. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1995 alle indennità di trasferimento di cui alle leggi 2 aprile 1979, n. 97, 10 marzo 1987, n. 100, e 3 ottobre 1987, n. 402.

9. Agli ufficiali con grado di colonnello e brigadiere generale ed equivalenti delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri è attribuito, a titolo di parziale perequazione

ed in aggiunta al trattamento economico fondamentale ed accessorio, un emolumento pensionabile secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, pari ai seguenti importi lordi da erogare in tredici mensilità:

a) lire 6 milioni per i colonnelli e gradi corrispondenti;

b) lire 9 milioni per brigadieri generali e gradi corrispondenti.

10. Gli emolumenti di cui al comma 9 sono corrisposti nella misura del 25 per cento, 50 per cento e 100 per cento a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 1999, 1° luglio 1999 e 1° gennaio 2000. In deroga a quanto previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, tali emolumenti sono attribuiti esclusivamente in relazione al grado rivestito.

11. Agli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 9 e 10, pari a lire 7.509 milioni per il 1999 e a lire 20.025 milioni per il 2000 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. All'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: « presidente: un ufficiale generale di divisione o grado corrispondente » sono sostituite dalle seguenti: « presidente: un ufficiale generale ».

14. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, va interpretata nel senso che le riduzioni annuali delle misure percentuali, ivi previste per la determinazione della corri-

spondente indennità di ausiliaria, operano, a decorrere dal 1° gennaio 1998, unicamente sui miglioramenti economici che da tale data sono annualmente conferiti al personale in servizio avente pari grado e anzianità e non sulla misura dell'indennità di ausiliaria concessa anteriormente al 1° gennaio 1998 o in godimento al termine di ciascuno degli anni considerati.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Il personale appartenente al ruolo sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, è inquadrato, mantenendo l'anzianità di servizio e di grado maturato, nei seguenti gradi del ruolo Marescialli:

a) nel grado di maresciallo aiutante, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestivano il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli con qualifiche di aiutante, nonché i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestivano il grado di maresciallo ordinario, nonché i sergenti maggiori utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestivano il grado di sergente maggiore, nonché i sergenti utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei

quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

d) nel grado di maresciallo, i sergenti.

2-ter. L'inquadramento per il personale indicato alle lettere *b*, *c* e *d* del comma 2-bis, si avvia previa rideterminazione dell'anzianità di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente maturata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore. Per il personale di cui alla lettera *d* del comma 2-bis, fermo restando quanto previsto dal comma 2, il periodo di permanenza minimo nel grado di maresciallo ordinario è di sei anni.

13. 11. Ascierto, Gasparri, Menia.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Coloro che nel periodo 1° gennaio 1994-1° gennaio 1999 sono stati collocati in congedo, non avendo raggiunto la massima anzianità contributiva, per malattie non dipendenti da cause di servizio, possono essere assunti dai vari Ministeri nelle aliquote riservate agli invalidi civili, in via prioritaria, purché l'invalidità ne consenta l'impiego. Per costoro cessa, se percepita, qualsiasi retribuzione accessoria o pensione di invalidità.

13. 2. Ascierto, Menia, Gasparri, Mitolo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 5 si applica per il personale militare della Difesa che si trovi a non meno di due anni dal raggiungimento dei limiti di età previsti dalla normativa in vigore per il ruolo di provenienza e non abbia maturato la massima anzianità contributiva.

13. 3. Ascierto, Menia, Gasparri, Mitolo.

Al comma 6, sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

5-bis. Degli importi per perequazione spettanti ai sensi di quanto previsto dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, e 28 febbraio 1986, n. 41.

13. 1. Menia, Ascierto, Gasparri, Contento, Mitolo.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 427, si interpreta nel senso che l'autonoma maggiorazione stipendiale ivi prevista non assorbe gli scatti aggiuntivi attribuiti ai tenenti ed ai capitani e gradi corrispondenti delle forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza ed alle qualifiche equivalenti delle forze di polizia rispettivamente ai sensi dell'articolo 138, comma 5, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. A decorrere dal 1° gennaio 1992 e fino al 31 agosto 1995, ai tenenti e capitani delle forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza ed alle qualifiche corrispondenti delle forze di polizia sono attribuiti gli scatti aggiuntivi previsti dall'articolo 140, comma 5, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione ai diversi gradi comunque inseriti nel medesimo livello retributivo anche in deroga al presupposto dell'appartenenza alla stessa carriera. Tali scatti si intendono assorbiti nella autonoma maggiorazione stipendiale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 8.100 milioni annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

13.16. *(Nuova formulazione)* Governo.

Sopprimere i commi 9, 10, 11 e 12.

13. 15. Governo.

Sostituire i commi 9, 10 e 11 con i seguenti:

9. In attesa della revisione dell'assetto retributivo della dirigenza militare, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'indennità di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:

a) nella misura dell'80 per cento ai brigadieri generali e gradi corrispondenti delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza;

b) nella misura del 60 per cento ai colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

10. L'onere derivante dall'attuazione del precedente comma è valutato in lire 38 miliardi per l'anno 1999. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

13. 6. Romano Carratelli, Ruffino, Rizzo, Giannattasio, Saraca, Ascierto.

Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:

9. In attesa della revisione dell'assetto retributivo della dirigenza militare, a decorrere dal 1 gennaio 1999, le indennità di cui all'articolo 1 lettera b, della legge 2 ottobre 1997 n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:

a) nella misura dell'ottanta per cento ai brigadieri Generali e gradi corrispon-

denti delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché al personale destinatario del medesimo trattamento stipendiiale;

b) nella misura del sessanta per cento ai colonnelli ed ai gradi corrispondenti delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza nonché al personale destinatario del medesimo trattamento stipendiiale-

10. All'onere derivante dall'attuazione dai precedenti commi, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

13. 9. Ascierto, Gasparri, Menia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15. Fermo restando il principio dell'articolo 11 del Concordato, la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario Militare, prevista dall'articolo 3 della legge 1 giugno 1961 n. 512, viene estesa anche al personale appartenente alla Polizia di Stato, ai corpi assimilati, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nel rispetto dei principi costituzionali.

13. 8. Romano Carratelli

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

15. In deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge C.P.S. 25 settembre 1947, n. 1152, per i corpi dell'Arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo è adottato uno stendardo avente le seguenti caratteristiche:

asta: cm 138;

drappo: cm 60 per ogni lato, suddiviso nei colori verde, bianco e rosso, ciascuno della larghezza di cm 20.

16. Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto-legge C.P.S. 25 settembre 1947, n. 1152.

13. 7. Giannattasio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

15. A decorrere dal 10 gennaio 1999 al personale in servizio permanente delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché agli Ufficiali e Sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, sita in comune diverso distante almeno 40 chilometri da quella di provenienza, compete per due anni una indennità pari alla diaria di missione intera. Il predetto trattamento è ridotto di un terzo della misura ordinaria al personale che fruisce, nella nuova sede di servizio, di alloggio gratuito di servizio. Lo stesso trattamento compete all'atto del rientro in Italia al personale, titolare del trattamento estero previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1 I 14, e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 838. Il coniuge convivente del personale militare che è impiegato in una Amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'Amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre Amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

16. Gli aumenti di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 26 luglio 1978, n. 417, competono in misura pari a due mensilità della indennità integrativa spe

ciale. Qualora il personale di cui al precedente comma abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia, l'indennità è elevata a quindici mensilità. In aggiunta all'indennità di cui al comma 15 il personale che abbia presentato domanda per ottenere l'alloggio di servizio può chiedere, trascorsi 3 mesi dalla presentazione della domanda senza che sia stato assegnato l'alloggio in condizioni di agibilità, previa presentazione di regolare contratto di locazione, il rimborso del canone mensile fino ad un importo massimo di 1.000.000 di lire per un periodo, comunque, non superiore a 36 mesi. In caso di successiva assegnazione di alloggio di servizio, le spese di trasloco sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza del personale interessato.

17. Il trattamento economico di cui ai precedenti commi 15 e 16 non concorre a formare reddito imponibile e non è cumulabile con quelli previsti dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e della legge 3 ottobre 1987, n. 402.

18. Al personale di cui al comma 15 che alla data del 10 gennaio 1999 usufruisce del trattamento di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100 e alla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applica per il rimanente periodo, fino alla concorrenza dei 2 anni, il trattamento di cui ai commi 15 e 16.

13. 10. Ascierto, Gasparri, Menia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni relative al personale direttivo civile della Difesa).

1. Il personale dell'ex carriera direttiva del Ministero della difesa accede alla dirigenza nei ruoli del Ministero previa selezione per merito correlata alla valutazione del servizio prestato, delle funzioni ricoperte e dei risultati conseguiti presso i diversi uffici dell'Amministrazione. I criteri selettivi sono determinati con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della difesa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Al personale civile del Ministero della difesa appartenente alle ex carriere direttive, inquadrato nella VIII e IX qualifica funzionale, nonché nel soppresso ruolo ad esaurimento, al raggiungimento dei 15 anni di effettivo servizio è attribuito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico globale spettante al dirigente di prima fascia, comprensivo dell'80 per cento dell'indennità di posizione dirigenziale, con contestuale assorbimento del trattamento economico accessorio percepito e proporzionale riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale del Ministero della difesa.

13. 01. Tassone, Di Nardo.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA***(Sezione 1 – Presenza di amianto in convogli ferroviari)***

AMATO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

è notizia del 2 marzo 1999 che un'operazione della guardia di finanza ha portato al sequestro di otto carri ferroviari interfrigo coibentati con l'impiego di amianto, giacenti nell'area della stazione ferroviaria di Licata;

secondo alcune dichiarazioni rilasciate dalle autorità regionali i carri sarebbero addirittura diciassette;

i funzionari dell'Ente ferrovie dello Stato avrebbero fornito alla guardia di finanza tutto il materiale richiesto, ma avrebbero confermato la totale assenza di amianto;

l'amianto a contatto con l'atmosfera libera in essa le microscopiche fibre che lo compongono, provocando alla salute dell'uomo gravissimi danni (tumori di vario genere);

altro fatto inquietante è che negli ultimi anni ('90-'95) nel distretto sanitario Licata-Palma Montechiaro c'è stata una impennata delle morti per neoplasie (doppi rispetto al quinquennio '70-'75) —:

quali provvedimenti si intendano adottare in difesa della incolumità degli abitanti della zona e dell'ambiente, per individuare le responsabilità e, conseguentemente, dare prova, in particolare evitando casi analoghi, della capacità di at-

tuare una politica ambientale, di trasporto e di sicurezza sanitaria incisiva e più realistica. (3-03593)

(16 marzo 1999)

(Sezione 2 – Aeroporto di Punta Raisi)

MARINO e SELVA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

da qualche tempo, a causa di alcune defezioni verificatesi sulla pista trasversale dell'aeroporto di Punta Raisi (Falcone-Borsellino), il traffico aereo da e per Palermo è entrato in crisi;

detta pista, infatti, unica utilizzabile in caso di forte vento, non è agibile a causa del distacco di pietrisco dall'asfalto che danneggia gravemente i motori degli aerei che atterrano;

dopo ben otto interventi ed altrettanti collaudi il problema non è stato risolto, continuando a ripetersi i soliti inconvenienti;

è stata disposta, secondo quanto si apprende dalla stampa, la chiusura della pista trasversale di atterraggio fino al 15 marzo 1999;

intanto, proprio nei giorni scorsi (*Giornale di Sicilia* del 23 febbraio 1999), anche per altri aerei Alitalia atterrati nella pista principale, che fino ad ora non aveva creato nessun problema, si è verificato lo stesso inconveniente (pietrisco nei motori) registratosi per i velivoli atterrati nella pista trasversale;

tutto ciò determina allarme e serie ripercussioni negative non solo per il traffico dei passeggeri, ma anche per gli interessi economici e turistici della Sicilia —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per la definitiva adeguata sistemazione della pista trasversale dell'aeroporto di Punta Raisi e per un accertamento anche delle condizioni della pista principale al fine di ripristinare, in condizioni di sicurezza, il regolare traffico aereo dell'aeroporto in questione e come intenda intervenire per individuare le cause e le eventuali responsabilità dei gravi inconvenienti sopra specificati. (3-03594)

(16 marzo 1999)

(Sezione 3 – Traffico aereo a Malpensa)

BIANCHI CLERICI, GIANCARLO GIORGETTI e GALLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

domenica 14 marzo 1999 presso l'aeroporto della Malpensa, in provincia di Varese, si è svolta una manifestazione dei sindaci e della popolazione dei comuni della sponda piemontese del Ticino e una contemporanea conferenza stampa (in testa alla pista di atterraggio) dei sindaci dei comuni del Varesotto il cui territorio insiste sul sedime aeroportuale, per protesta contro il devastante inquinamento acustico;

nel frattempo la stampa ha riferito di un incontro avvenuto la scorsa settimana tra il Ministro dei trasporti e i rappresentanti del Comitato Ovest Ticino (Covest), accompagnati dal presidente della regione Piemonte e dal presidente della provincia di Novara;

secondo quanto riferito dal Covest, il Ministro avrebbe promesso di suddividere entro quindici giorni il traffico in decollo da Malpensa, intervenendo sulle rotte a ulteriore danno e svantaggio dei comuni lombardi del Varesotto;

pur non essendoci ancora dati precisi (il ministero dei trasporti non provvede a fornire i tracciati radar agli enti preposti al monitoraggio acustico), è noto e facilmente riscontrabile, anche a livello empirico, che il rumore grava per il 75 per cento sul territorio varesino —:

se sia vero che il Ministro dei trasporti intende procedere al cosiddetto « riequilibrio » delle rotte, che, come il Ministro ben sa, significa aprire la strada ad un ulteriore aumento dei voli, ben superiore agli attuali 500 che ogni giorno decollano o atterrano a Malpensa. (3-03595)

(16 marzo 1999)

PIVETTI e MANZIONE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

sono state istituite diverse rotte di decollo che sorvolano in gran parte zone densamente popolate in cui l'inquinamento ambientale ed acustico ha superato sia di giorno che di notte i normali limiti di tollerabilità da parte degli abitanti —:

se non intenda organizzare tali rotte di volo in modo da ripartirle tra i territori più prossimi a Malpensa e cosa intenda fare per eliminare i disagi di tali popolazioni che devono quotidianamente sopportare tali svantaggi. (3-03596)

(16 marzo 1999)

SERGIO FUMAGALLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere:

se risultati che esistono procedure operative di decollo cosiddette a cappio che prevedano un doppio passaggio sull'area di Malpensa, se l'utilizzo delle due piste sia tale da ottimizzare l'impatto ambientale e se siano allo studio piani di decollo a ventaglio che distribuiscano gli oneri dell'inquinamento acustico ed ambientale più equamente e quindi in modo più tollerabile per i cittadini. (3-03600)

(16 marzo 1999)

EDUARDO BRUNO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'avvio dell'aeroporto di Malpensa 2000, che rientra tra i progetti comunitari la cui realizzazione è ritenuta prioritaria in ambito europeo, ha creato alcuni problemi, quali i collegamenti e le ricadute sulle zone circostanti, che determinano viva attesa nel paese e in particolare nelle aree più prossime allo scalo;

tali problemi possono determinare effetti anche in sede comunitaria ed internazionale, considerato il ruolo intercontinentale che riveste l'aeroporto di Malpensa;

pure in presenza di progressi compiuti dal sistema organizzativo, permangono nello scalo carenze di carattere strutturale che sono la causa principale di disfunzioni anche gravi che devono essere rapidamente superate; tra queste, la nuova torre di controllo ancora in fase di costruzione, mentre l'attuale torre operativa preclude il controllo visivo agli operatori radar e, di conseguenza, crea estrema difficoltà ai piloti in fase di atterraggio e decollo, essendo quindi fonte di molte disfunzioni;

come è noto manca tuttora la verifica di impatto ambientale (Via) e il Ministro intenderebbe modificare le rotte di volo prima della sua effettuazione —:

se sia vero che l'apertura di Malpensa non ha prodotto quei benefici auspicati dal decreto Burlando in termini di aumento di traffico, che piuttosto sembra addirittura ridimensionato, con gravi perdite economiche per la compagnia di bandiera, e abbia anzi aggravato anche i collegamenti già diffidati con gli aeroporti meridionali, e quali provvedimenti si intendano prendere per tutelare le popolazioni coinvolte dai gravi problemi determinati dall'inquinamento acustico ed atmosferico del traffico aeroportuale. (3-03601)

(16 marzo 1999)

(Sezione 4 — Collegamento tra contributi versati a diversi enti gestori della previdenza obbligatoria)

DELBONO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con sentenza n. 61 del 1999, depositata il 5 marzo 1999, la Corte costituzionale ha affrontato la annosa questione dei professionisti con un passato da lavoratori dipendenti e dei dipendenti con un passato da lavoratori professionisti, i quali, pur versando spezzoni contributivi a più enti previdenziali, non riescono a maturare il diritto alla pensione; la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità degli articoli 1 e 2 della legge n. 45 del 1990 « nella parte in cui non prevedono in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto a un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi », lasciando quindi intendere che deve essere possibile una scelta tra ricongiunzione e totalizzazione;

una iniziativa del Governo in materia verrebbe incontro ad una realtà significativa del mondo del lavoro, non solo a coloro che oggi sono professionisti con un passato da dipendenti ma anche a molti che oggi sono dipendenti e che un domani potranno approdare al lavoro professionale; la tutela della libera scelta del proprio percorso lavorativo, senza che questo sia penalizzato dalla normativa in materia previdenziale, è un principio fondamentale di valore costituzionale che il Governo e lo stesso Parlamento dovrebbero sentirsi in dovere di garantire —:

quali iniziative di natura normativa intenda assumere il Governo per venir incontro alle centinaia di migliaia di cittadini che vogliono vedere sanata questa palese ingiustizia, permettendo quindi di introdurre la totalizzazione come forma minima e necessaria di collegamento fra i vari enti gestori della previdenza obbligatoria, senza

distinguere tra gestori pubblici e casse privatizzate, in modo che il lavoratore non perda più il diritto alla pensione se cambia lavoro, ma possa ottenere quanto gli spetta in proporzione ai contributi versati, anche se non vuole assumere la spesa aggiuntiva della ricongiunzione, pur dando vita, quest'ultima, a una pensione più favorevole in quanto calcolata in base all'ultima media reddituale. (3-03597)

(16 marzo 1999)

(Sezione 5 – Crisi del settore calzaturiero)

ABATERUSSO e GUERRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Italia, con 476 milioni di paia, è il terzo produttore mondiale di calzature dopo Cina e Brasile;

l'Italia, con 427 milioni di paia è, sempre dopo la Cina, il secondo esportatore di calzature mondiale;

l'Italia copre il 43,1 per cento della produzione dell'intera Unione europea;

l'Italia non ricopre solo le nicchie di mercato di alto prezzo, come comunemente si tende a pensare, ma esprime la sua valenza anche e soprattutto sul prodotto di massa, ovvero sul prodotto industriale nel quale riesce, comunque, a mantenere l'impronta artigianale che le è caratteristica;

dalla metà degli anni settanta si sono affermati sul mercato mondiale paesi competitori nei quali il costo del lavoro è molto basso e le condizioni di lavoro particolarmente precarie; questi paesi hanno conquistato quote di mercato in maniera molto rapida, dato che non hanno avuto bisogno di una politica commerciale particolarmente aggressiva;

senza prendere in considerazione paragoni impropri con alcuni paesi socialmente non evoluti, emergono alcuni punti da tenere in considerazione:

a) Germania occidentale e Danimarca a parte, paesi in cui l'industria

calzaturiera è in via di estinzione, l'Italia ha nettamente il costo più alto, fortemente influenzato dagli oneri sociali;

b) il settore calzaturiero italiano consiste in 15.840 aziende, 190.000 addetti e 22,7 mila miliardi di *export* ed oggi è chiamato a confrontarsi sul mercato mondiale in condizioni difficilissime;

un declino della valenza del prodotto finito trascinerebbe anche tutti i settori a monte in una spirale inarrestabile;

dal 1994 (accordo Pagliarini - Commissario europeo sulla fine della fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende del Mezzogiorno) ad oggi sono emersi pericolosi segnali di malessere, soprattutto per le aziende operanti nel Mezzogiorno, che aumenteranno certamente dal 2001 in poi; la situazione più drammatica rischia di crearsi in Puglia e in particolar modo nella zona di Barletta, dove molte aziende stanno chiudendo, e nel Capo di Leuca dove operano tutte le quattro aziende che, nel settore calzaturiero italiano, occupano più di 500 addetti;

la più grande azienda italiana ed europea, Filanto, ha già collocato 600 dipendenti in cassa integrazione ordinaria;

alla situazione sopra descritta, e al fine di identificare strumenti che possano supportare l'industria calzaturiera italiana affinché mantenga e/o accresca il ruolo che attualmente ricopre sul mercato mondiale, vi è da aggiungere che nelle regioni del sud, che potrebbero essere sia un bacino di mano d'opera per iniziative provenienti dal resto del Paese, sia una palestra per nuova imprenditoria locale, saranno gradualmente aboliti, fino a raggiungere livello zero nel 2001, gli sgravi fiscali precedentemente esistenti —:

quali iniziative si intendano porre in essere per affrontare urgentemente la questione della crisi del settore calzaturiero italiano ed in particolar modo quello del Mezzogiorno. (3-03598)

(16 marzo 1999)

INTERROGAZIONI**(Sezione 1 — Casa di cura privata San Raffaele di Roma)****A) Interrogazioni:**

GRAMAZIO. — *Al Ministro della sanità.*

— Per sapere — premesso che:

notizie apparse sui giornali il *Tempo* e il *Corriere della sera* riferiscono dell'acquisto da parte del ministero della sanità della casa di cura privata S. Raffaele del Monte Tabor (di proprietà della Fondazione di cui è presidente Don Verzè) sita in Roma, località Mostacciano, autorizzata dalla regione Lazio per 100 posti letto per ivi trasferire il polo oncologico degli Ifo, che in cambio cederebbe il nuovo ospedale S. Andrea e la struttura del Regina Elena all'istituto superiore di sanità per essere utilizzato dalla università di Roma La Sapienza —:

in base a quali criteri e valutazioni, sia stato definito il valore di acquisto della casa di cura privata, che sembra stimato in circa 350 miliardi, considerato peraltro che attualmente è autorizzata per soli 100 posti letto e che al momento sono sospesi i lavori per la realizzazione di ulteriori 300 posti la cui definizione non è al momento possibile prevedere;

come si giustifichi l'acquisto, tenuto conto delle gravi difficoltà finanziarie del servizio sanitario che non consentono di affrontare problemi assistenziali ben più gravi, quali ad esempio i numerosissimi malati terminali per i quali non è stato

possibile stanziare più di quattrocento miliardi che sono chiaramente insufficienti per una adeguata risposta alle effettive esigenze da tempo poste;

quali accertamenti siano effettuati per la idoneità della casa di cura alla nuova funzione cui si dovrebbe essere destinata;

come si giustifichi la messa a disposizione della università di Roma dell'ospedale S. Andrea che, dopo venti anni di attesa e di ingenti finanziamenti per centinaia di miliardi, viene ora sottratto alla funzione di centro di riferimento per la cura dei tumori, proprio nel momento in cui era possibile la sua concreta apertura;

quali modifiche si debbano effettuare nell'ospedale S. Andrea per la eventuale nuova destinazione quale sede universitaria;

in base a quale motivazione e per quali finalità l'attuale Regina Elena verrebbe ceduto all'Istituto di sanità superiore;

quali motivazioni abbiano indotto il ministero della sanità ad intervenire su un aspetto di programmazione e di organizzazione di servizi sanitari di competenza di una singola regione (la regione Lazio), che di fatto verrebbe privata della propria autonomia in materia e che dovrebbe poi sostenere le spese conseguenti alla operazione in questione. (3-03551)

(8 marzo 1999)

(ex 4-20803 del 18 novembre 1998)

GRAMAZIO. — *Al Ministro della sanità.*

— Per sapere — premesso che:

la vicenda dell'acquisto da parte del ministero della sanità o da parte dell'Ifo della casa di cura privata San Raffaele del Monte Tabor in Roma (località Mostacciano), già oggetto di una interrogazione presentata il 18 novembre 1998, per la quale si attende una sollecita risposta, sembra offrire ulteriori sviluppi, su cui è urgente che il Governo fornisca chiarimenti;

risulta che la Banca di Roma debba rientrare di cospicui finanziamenti erogati alla fondazione Monte Tabor per i lavori dell'edificio situato nella zona di Mostacciano comprendente la casa di cura privata non accreditata San Raffaele di Roma —:

chi abbia autorizzato l'Ifo ad effettuare trattative dirette con la Fondazione del Monte Tabor, presieduta da Don Verzè, per l'acquisto della casa di cura privata San Raffaele;

in base a quale valutazione dovrebbe effettuarsi in questi giorni l'acquisto per circa 400 miliardi della casa di cura privata San Raffaele, autorizzata solo per 100 posti letto, peraltro ancora non accreditati, e il cui valore di mercato non dovrebbe comunque superare la cifra di 60 miliardi;

come si intendano tutelare gli interessi dei cittadini nell'ambito della operazione d'acquisto di una struttura sanitaria sulla cui destinazione e funzionalità il ministero della sanità non ha ancora dato risposta rispetto alle perplessità già manifestate con diverse interrogazioni, perplessità che a giudizio dell'interrogante potrebbero far configurare un legittimo interessamento dell'autorità giudiziaria e della procura della Corte dei conti per il controllo sugli atti di spesa del pubblico denaro;

se nell'operazione di cui in premessa vi siano state iniziative di sensibilizzazione da parte della Banca di Roma. (3-03552)

(8 marzo 1999)

(ex 4-21127 del 9 dicembre 1998)

(Sezione 2 — Controlli nel settore zootecnico)

B) Interrogazione:

LEMBO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

sono stati resi noti i dati dei controlli effettuati dal Corpo forestale dello Stato sul settore zootecnico per l'anno 1998;

i controlli effettuati dal Corpo forestale dello Stato, si inquadrano nella convenzione stipulata con l'Aima nel 1997, per verificare l'effettiva sussistenza degli animali riferiti al numero di domande relative ai premi speciali per i bovini maschi e i capi ovi-caprini;

detti controlli hanno interessato regioni del nord (Piemonte e Veneto) e regioni del sud (Campania, Sicilia e Puglia);

il Corpo forestale dello Stato ha effettuato 6.258 verifiche, nel corso delle quali è stata accertata l'effettiva esistenza del solo 59 per cento dei capi per i quali era stata complessivamente presentata la domanda di premio (il dato esatto è 649.656 capi presenti su 1.108.212 dichiarati);

le maggiori irregolarità sono state accertate nel settore ovi-caprino dove su 1.090.713 capi dichiarati ne sono stati accertati appena 633.859;

la Sicilia è la regione in cui sono state rilevate le maggiori violazioni dove i controlli con esito negativo (completa assenza di capi) ammontano al 43 per cento del totale —:

quali sanzioni si intendano promuovere, da chi siano adottate e chi sia preposto a vigilare sulla loro applicazione e in quali tempi;

quali azioni immediate intenda intraprendere il Governo per combattere i tentativi di frode ai danni dello Stato e della Comunità europea e, ciò che è più impor-

tante, per tutelare direttamente o indirettamente la posizione degli allevatori in regola;

se non ritenga opportuno rendere disponibili i verbali relativi agli accertamenti sui capi bovini e ovi-caprini, alle rispettive Commissioni di merito della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(3-03338)

(28 gennaio 1999)

(Sezione 3 — Crisi agrumicola nell'Italia meridionale)

C) Interrogazioni:

ARMANDO VENETO. — *Ai Ministri per le politiche agricole, per le politiche comunitarie e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la gravissima crisi agrumicola in atto ha colpito agrumicoltori e lavoratori agricoli di vaste aree dell'Italia meridionale, che vivono prevalentemente di agricoltura;

in particolare, nella piana di Gioia Tauro-Rosarno, si sono costituiti comitati di lotta, è stata sospesa la raccolta ed il conferimento degli agrumi per uso industriale, vi è addirittura minaccia per l'ordine pubblico;

le molteplici ragioni della crisi sono improvvisamente emerse, a causa del ritardo nel pagamento dei contributi compensativi europei per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale; ed a causa del previsto abbattimento del 42 per cento sugli importi previsti per l'annata 1996-1997;

le conseguenze della crisi ricadono sui lavoratori agricoli, perché gli agrumicoltori non raccolgono il prodotto, sicché i lavoratori non raggiungono le giornate minime per avere diritto ad assegni familiari ed assegno di disoccupazione;

ricadono sugli agrumicoltori che non dispongono dei capitali necessari per la raccolta e non hanno speranza di recuperare le spese di produzione;

ricadono sulle associazioni che non possono conferire i quantitativi di prodotto trattati con le industrie e sono esposti alle conseguenze delle inadempienze;

gli esperti assumono che bisognerà ottenere un *plafud* nazionale degli agrumi destinati all'industria, per non dover subire le inadempienze e gli eccessi produttivi di altri Stati membri, come Spagna, Grecia, Portogallo;

sarà necessario mettere ordine sul sistema produttivo, di raccolta e commercializzazione degli agrumi, spesso intriso di illegalità e, nella Piana, anche di mafia;

tuttavia, è urgente sostenere l'economia dell'estremo sud, fondata proprio su agrumicoltura ed olivicoltura, con provvedimenti tamponi che si appalesano indispensabili —:

se siano a conoscenza delle ragioni della grave crisi del comparto agrumicolo, anche ulteriori rispetto a quelle esposte;

se intendano intervenire per instaurare una politica di medio e lungo periodo idonea ad evitare in futuro la stabilizzazione dello stato di crisi;

in particolare, se intendano dichiarare lo stato di crisi, facendosene promotori nel Consiglio dei ministri, affinché anche i lavoratori dipendenti del comparto, pur in assenza delle condizioni di prestazioni lavorative minime, possano ottenere il riconoscimento del diritto ad assegni familiari ed indennità di disoccupazione;

se intendano intervenire affinché gli agrumicoltori siano rimborsati per gli agrumi non raccolti e quindi non conferiti, per mancanza dei capitali necessari;

se intendano intervenire affinché il prezzo inizialmente fissato quale contributo compensativo, sia mantenuto indenne

dal ribasso del 42 per cento anche mediante interventi diretti a risarcire gli agrumicoltori;

come intendano intervenire per ristabilire legalità e trasparenza in tutto il settore, ripulendo le associazioni da infiltrazioni criminali e mafiose, individuando ed eliminando truffe, collusioni e corruzioni che gonfiano l'entità del prodotto, o incidono sui costi, o avvantaggiano indebitamente le industrie di trasformazione o coloro che si sono impossessati del meccanismo di conferimento del prodotto e redistribuzione del prezzo e dei contributi comunitari. (3-03239)

(14 gennaio 1999)

FILOCAMO. — *Ai Ministri per le politiche agricole e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

gli agrumicoltori della fascia jonica reggina, in provincia di Reggio Calabria, si sono costituiti in comitato permanente per protestare e richiamare l'attenzione della giunta regionale della Calabria che, nel deliberare alcuni benefici per gli agrumicoltori della piana di Gioia Tauro per la crisi che ha colpito l'agrumicoltura, si è dimenticata dello stato di disagio e di crisi in cui si trovano anche gli agrumicoltori della zona jonica, dirimpettai dei colleghi della zona tirrenica —:

quali iniziative si intendano adottare presso la regione al fine di evitare questa grave discriminazione nei riguardi degli agricoltori della fascia jonica reggina perennemente abbandonata dalle istituzioni;

se si intendano adottare idonei provvedimenti ministeriali per incentivare e proteggere l'agricoltura calabrese che assieme al turismo è l'unica risorsa della regione. (3-03416)

(10 febbraio 1999)

NAPOLI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

il settore agricolo è la principale fonte di risorsa economica per i numerosi cittadini della Piana di Gioia Tauro;

in questo particolare momento tutto il comparto agricolo della Piana di Gioia Tauro sta vivendo una situazione allarmante;

i ritardi degli interventi comunitari stanno causando notevoli danni a tutti i produttori del territorio;

l'exasperazione sta colpendo tutti i produttori, i quali, in prossimità dell'inizio della nuova campagna agrumaria, non hanno ancora ricevuto il pagamento degli agrumi della campagna 1997-1998;

la produzione agricola sta automaticamente diventando sempre meno competitiva nella crescente concorrenza degli altri Paesi del Mediterraneo —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di ridare il giusto supporto ai produttori agricoli della intera Piana di Gioia Tauro. (3-03590)

(15 marzo 1999)

(ex 4-21327 del 19 dicembre 1998)

(Sezione 4 — Custodia cautelare di Vincenzo Inzerillo)

D) Interrogazione:

GIOVANARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che l'ex senatore Vincenzo Inzerillo, in carica fino alla primavera 1994 e a suo tempo assessore comunale a Palermo nella giunta Orlando, è in carcere dal 15 febbraio 1995 per l'articolo 416 bis del codice penale;

la stessa imputazione in casi analoghi non ha comportato una custodia cautelare così lunga —:

se risultino i gravissimi motivi che inducono a trattenere in carcere una persona costituzionalmente non colpevole sino a sentenza di condanna passata in giudicato con tempi tali da costituire una vera

e propria espiazione anticipata della pena prima ancora del primo grado di giudizio;

quale logica ravvisi in un sistema giudiziario che colpisce così duramente prima del giudizio per un presunto reato di concorso esterno e nel contempo gratifica dell'esenzione totale della pena efferati criminali « pentiti » responsabili di decine di omicidi. (3-01661)

(5 novembre 1997)

(Sezione 5 – Situazione nella casa di reclusione di Parma)

E) Interrogazione:

CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Musumeci Carmelo detenuto nella casa di reclusione di Parma ha presentato in data 7 gennaio 1998 davanti alla polizia giudiziaria una dichiarazione nella quale metteva in evidenza una serie di azioni messe in atto dal direttore del carcere di Parma da cui risultavano, a suo avviso, restrizioni illegittime;

il carcere di Parma è stato aperto nell'ottobre del 1992 e ancora non esiste un regolamento interno al quale i detenuti possono attenersi e fare riferimento;

i detenuti della 2/B vengono esclusi dalle commissioni cucina, sportiva e culturale perché devono essere sorvegliati più degli altri; vengono inoltre esclusi dalle attività di risocializzazione, cioè non possono svolgere attività lavorativa in celle né in laboratorio e non possono frequentare le scuole;

in tutte le carceri italiane il pacco del cambio di stagione è di dieci chilogrammi mentre nel carcere di Parma risulta essere di cinque chilogrammi;

le finestre sono state ricoperte da fittissima rete metallica che sta creando problemi alla vista dei detenuti;

è stato eliminato il colloquio del sabato, che veniva utilizzato da molti familiari abbinandolo al colloquio del venerdì;

sebbene previste da apposita circolare, non sono state allestite le salette per i colloqui area verde;

non sono permessi più di tre libri per cella con l'impossibilità quindi dei detenuti di migliorare la propria cultura;

i pacchi inviati dai familiari vengono consegnati in ritardo anche di 7-8 giorni dopo l'arrivo del cartoncino postale del ritiro —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa, se questi corrispondano al vero e, in caso affermativo, quali iniziative intenda intraprendere per tutelare i diritti dei detenuti. (3-02004)

(23 febbraio 1998)

(Sezione 6 – Applicazione della « legge Simeone »)

F) Interrogazione:

SIMEONE, COLA, FRAGALÀ e LO PRESTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali iniziative intenda promuovere per evitare che, in futuro, abbiano a ripetersi drammatiche vicende quale quella che ha visto come protagonista la signora Silvana Giordano, tragicamente deceduta nel carcere di Bellizzi Irpino;

se non ritenga di impartire ai soggetti responsabili delle amministrazioni giudiziaria e penitenziaria, opportune direttive volte ad assicurare una corretta o, meglio, una più estensiva applicazione della cosiddetta « legge Simeone » sulle misure alternative alla detenzione. (3-02463)

(3 giugno 1998)

(Sezione 7 – Trasferimento del detenuto Luigi Doria)

G) Interrogazione:

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Luigi Doria è stato trasferito il 16 giugno 1998 presso il carcere di Castrovilli dal carcere di Rebibbia di Roma dove si era costituito il 7 aprile;

il trasferimento, disposto per motivi di affollamento carcerario, ha provocato gravi disagi alla famiglia del Doria che da Napoli, dove il detenuto è residente, aveva trovato una sistemazione a Roma per poter effettuare i colloqui mensili consentiti, ma che, per le disagiate condizioni economiche in cui versa, non può gravarsi di ulteriori ed onerose spese per incontrarlo;

il Doria ha presentato al Ministro di grazia e giustizia richiesta di trasferimento presso un istituto penitenziario tra quelli di Poggioreale, Secondigliano o Santa Maria Vetere, senza alcun esito benché si trovi nel luogo di residenza del detenuto;

la legge 26 luglio 1975, n. 354, all'articolo 1, stabilisce che « il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona », che « deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al reinserimento sociale degli stessi » e che esso deve essere « attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti »;

l'articolo 13 della legge medesima dispone che « il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto »;

i trasferimenti sono disposti anche per motivi di studio e familiari (articolo 42) e, nel disporli, deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie e la possibilità di accogliere le richieste espresse

dai detenuti in ordine alla destinazione (articolo 78, decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431);

l'articolo 18 della legge n. 354 del 1975 stabilisce che i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui con i congiunti (primo comma) e che particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari (terzo comma) —:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di assicurare al Doria l'opportunità di poter incontrare i suoi familiari con il trasferimento del detenuto presso altro carcere, considerando la lettera della legge e la necessità di assicurare un trattamento penitenziario dignitoso e non afflittivo di diritti soggettivi non suscettibili di compressione o limitazione. (3-02779)

(14 settembre 1998)

(Sezione 8 – Situazione del carcere di Bellizzi Irpino e trattamento dei detenuti tossicodipendenti)

H) Interrogazione:

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel carcere di Bellizzi Irpino, nell'aprile 1998, un detenuto di ventitré anni, Salvatore Nocerino, condannato ad un anno e mezzo di reclusione per furto, è stato trovato morto nella sua cella;

la morte è stata causata da un'overdose di sostanze stupefacenti: il Nocerino, infatti, prima di entrare nel carcere, avrebbe ingerito, forse poiché incaricato di introdurla a Bellizzi Irpino, una consistente dose di cocaina contenuta in carta argentata che, successivamente, si sarebbe aperta nello stomaco del ragazzo provocandone la morte;

la direzione del carcere, di cui è titolare la dottoressa Cristina Mallardo, ha dichiarato alla stampa, all'epoca della morte del Nocerino e nei due mesi successivi, che essa era stata causata da un arresto cardiocircolatorio;

la percentuale di detenuti tossicodipendenti nelle carceri italiane è elevatissima, ma solo in pochissimi istituti sono state realizzate strutture di cura, terapia, recupero e prevenzione, come la seconda casa di pena attenuata nel carcere di Rebibbia che, oltre ad essere un istituto di reclusione solo maschile, ospita un numero esiguo di detenuti;

i detenuti che vengono sorpresi a fare uso di sostanze stupefacenti incorrono in gravi sanzioni disciplinari ed in denunce penali, mentre coloro che risultano positivi alle analisi ematiche, di ritorno dai permessi, cessano dal godere dei relativi benefici;

nello stesso carcere di Bellizzi Irpino, il 24 maggio scorso, Silvana Giordano si è tolta la vita nella sua cella, impicinandosi davanti al figlioletto di due anni;

dalle lettere da lei scritte prima del suicidio, la donna confessava di essere esasperata per le pesanti molestie subite da parte di altre detenute —:

quali iniziative intenda adottare al fine di rendere il carcere di Bellizzi Irpino

un luogo di detenzione che sia effettivamente corrispondente alle finalità della pena di rieducazione e reinserimento sanante dalle disposizioni costituzionali;

se non ritenga opportuno accertare se non ricorrono responsabilità in capo alla direzione del carcere di Bellizzi Irpino, considerando la gravità degli episodi verificatisi nell'istituto;

quali iniziative intenda adottare al fine di combattere, all'interno delle carceri, il traffico di stupefacenti attraverso programmi di rieducazione, e non attraverso la semplice punizione, dei tossicodipendenti;

se non ritenga opportuno incoraggiare l'esperienza delle strutture a pena attenuata per il recupero dei detenuti tossicodipendenti, come quella del carcere di Rebibbia, ampliandone il numero e prevedendo un potenziamento di quelle già esistenti.

(3-02988)

(2 novembre 1998)